

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: S-2697 del 25 ottobre 2019	NUMERO: 76 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	<b>Tribunale Federale</b>

ABSTRACT	
	<b>Decisione n°6/2019 del Tribunale Federale – Procedimento n°7/FIH/2019</b>

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: <a href="mailto:contardi@federhockey.it">contardi@federhockey.it</a> Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 7/FIH/2019

DECISIONE n. 6/2019

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente e relatore)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 18 ottobre 2019, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

### Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia F.I.H. 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG), datato 1 agosto 2019 e trasmesso in pari data alla Segreteria dell'intestato Tribunale Federale, il Procuratore Federale F.I.H., Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Mattia Pretti**, *"quale soggetto interessato dalla vicenda in questione per la seguente condotta: <al termine della gara tra le squadre dell'H.S.P. Bonomi - HC Roma, disputata il giorno 19.05.2019, il sig. Pretti lanciava con forza un bastone verso la sedia degli espulsi, cagionandone la rottura. Si rivolgeva, poi, nei confronti degli arbitri con le frasi "Coglioni" e "teste di cazzo">*, con la conseguente violazione degli artt. 18 e 82, comma 1, lett. A e B del RdG, nonché con la contestazione della circostanza aggravante ex art. 38, lett. f), RdG e della recidiva ex art. 45 RdG.

Con provvedimento del 9 agosto 2019, regolarmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza del 18 ottobre 2019.

In data 14 ottobre 2019 si è regolarmente costituito l'incolpato con il patrocinio dell'Avv. Andrea Manes, il quale ha tempestivamente trasmesso memoria difensiva con allegati e procura speciale.

All'udienza del 18 ottobre 2019, quindi, sono comparsi il Procuratore Federale, Avv. Carlo D'Amelio, e l'Avv. Andrea Manes per l'incolpato, come da verbale, i quali hanno illustrato, rispettivamente, l'atto di deferimento e la memoria difensiva.

Al termine della discussione, il Procuratore Federale ha formulato le proprie richieste sanzionatorie, chiedendo applicarsi al deferito, ai sensi degli artt. 18 e 82, comma 1, lett. A e B

del RdG, la squalifica per tre giornate, oltre a una giornata per l'aggravante ex art. 38, lett. f), RdG e a un'ulteriore giornata per la contestazione della recidiva ex art. 45 RdG, e così complessivamente la sanzione della squalifica per un totale di cinque giornate.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente, appare necessario ricostruire nella sua interezza la vicenda oggi portata all'attenzione del Tribunale Federale, quale emerge sia dall'atto di deferimento della Procura Federale, sia dalle difese svolte dall'incolpato.

Nel dettaglio, il procedimento disciplinare di cui trattasi trae origine dalla segnalazione della Corte Sportiva di Appello del 24 maggio 2019, con la quale veniva trasmessa alla Procura Federale (oltre che alla Società reclamante, HC Roma), *"il provvedimento cautelare emanato [...] in data odierna in merito al reclamo presentato dal Sodalizio HC Roma avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata con C.U. n. 164 del 21/05/2019"*, cui faceva seguito l'invio della documentazione relativa al procedimento di reclamo.

Giova evidenziare, infatti, che, con reclamo datato 23 maggio 2019, la società ASD Hockey Club Roma aveva impugnato la decisione del 21 maggio 2019, con la quale il Giudice Sportivo Nazionale aveva comminato al giocatore Mattia Pretti, tesserato per la Società reclamante, la squalifica per tre giornate effettive di gara *"per avere a fine gara [Asd SH P. Bonomi - HC Roma, omologata con il risultato 4-3 e valida per il Camp. A1 Maschile, gara 8<sup>a</sup> di ritorno, anno sportivo 2018-2019, ndr] lanciato il bastone con forza verso la sedia degli espulsi, cagionandone la rottura, e per avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dei Direttori di gara"*, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione ai sensi degli artt. 119 e 109, co. 2, RdG.

Con provvedimento cautelare adottato il 24 maggio 2019, quindi, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello accoglieva l'istanza cautelare della HC Roma per la ritenuta sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, fissava la camera di consiglio del 31 maggio 2019 e contestualmente disponeva l'invio del provvedimento cautelare anche alla Procura Federale - tecnicamente, estranea al giudizio - ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, co. 2, RdG.

Infine, con la decisione n. 1/2019 del 31 maggio 2019, depositata il 10 giugno 2019, la predetta Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello accoglieva definitivamente il reclamo della HC Roma e, per l'effetto, annullava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale oggetto di reclamo.

Così completata la ricostruzione della vicenda sottesa al presente procedimento disciplinare, risulta inevitabile rilevare che i fatti dedotti nel capo di incolpazione formulato dalla Procura

Federale a carico del sig. Mattia Pretti, deferito perché *“al termine della gara tra le squadre dell’H.S.P. Bonomi – HC Roma, disputata il giorno 19.05.2019, [...] lanciava con forza un bastone verso la sedia degli espulsi, cagionandone la rottura. Si rivolgeva, poi, nei confronti degli arbitri con le frasi “Coglioni” e “teste di cazzo”, sono perfettamente sovrapponibili alle condotte del predetto atleta, quali erano già state sanzionate dal Giudice Sportivo Nazionale con il provvedimento di squalifica per tre giornate (C.U. n. 164, prot. 1119 del 21 maggio 2019); provvedimento che, come visto, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha definitivamente annullato in accoglimento dell’apposito reclamo.*

Pertanto, deve trovare applicazione al caso di specie l’art. 39, co. 3, Statuto FIH 2019, al quale espressamente rimanda l’art. 111, co. 1, RdG ai fini della competenza *“funzionale”* del Tribunale Federale (*“il Tribunale Federale giudica in primo grado su fatti, questioni e controversie a norma dello Statuto”*), con ogni logica conseguenza.

La norma statutaria testè richiamata, infatti, statuisce che *“il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”*.

Alla luce della ricostruzione della vicenda in esame, quindi, l’art. 39, Statuto FIH 2019, preclude all’intestato Tribunale Federale di esercitare la funzione giudicante in merito all’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti del sig. Mattia Pretti, con la conseguente inammissibilità dello stesso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, visti gli artt. 111, comma 1, RdG FIH 2017, e 39, comma 3, Statuto FIH, dichiara l’atto di deferimento a giudizio nei confronti del sig. Mattia Pretti, nato il 02.06.1988, inammissibile.

Così deciso in Roma il 18 - 24 ottobre 2019

**Il Presidente ed estensore**  
**Avv. Jacopo Caproni**

**Il Componente effettivo**  
**Avv. Giuseppe Matano**

**Il Componente supplente**  
**Avv. Luigi Tocci**

Per la pubblicazione  
Roma, 25 ottobre 2019

Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta

